



Il congelamento dei capitali delle persone sospettate di essere associate a Osama bin Laden, ad Al-Qaeda e ai Talibani non si applica a talune prestazioni previdenziali versate alle loro mogli

Il regolamento che dispone il congelamento dei capitali si applica solamente alle disponibilità che possono essere impiegate per sostenere attività terroristiche

Allo scopo di dare attuazione a talune risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato un regolamento¹ che dispone il congelamento dei capitali e delle altre risorse economiche di determinate persone associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, che figurano in un elenco redatto dall'Onu. Più specificamente, il regolamento vieta che taluni capitali siano posti direttamente o indirettamente a disposizione di tali persone o che siano stanziati a loro vantaggio. Tuttavia, il regolamento sancisce una deroga per il caso in cui gli Stati membri ritengano che detti capitali siano necessari per coprire spese di base, come, ad esempio, per l'alimentazione.

Il pubblico erario britannico ha ritenuto che la concessione di prestazioni previdenziali e assistenziali quali sussidi integrativi, indennità di sussistenza per disabili, prestazioni familiari, indennità di alloggio e riduzioni delle imposte locali, concesse alle mogli di persone iscritte nell'elenco, fosse vietata dal regolamento. Infatti, tali somme potrebbero eventualmente coprire le spese di base della famiglia, quali l'acquisto di cibo per pasti in comune. In tal caso, queste somme verrebbero poste indirettamente a disposizione dei mariti.

Tuttavia, il pubblico erario britannico ha deciso che le mogli potevano beneficiare di una deroga e ricevere le dette prestazioni nel rispetto di talune condizioni. Anzitutto, esse potevano prelevare solamente 10 GBP (circa 11 euro) in contanti dal conto in cui erano state versate le prestazioni per ciascun membro della famiglia. In secondo luogo, esse dovevano trasmettere all'erario un rendiconto mensile, in cui dovevano specificare tutte le spese del mese precedente, accompagnate dalle ricevute relative ai beni acquistati e da una copia degli estratti conto bancari redatti mensilmente. In terzo luogo, l'autorizzazione era accompagnata da un'ammonizione quanto al fatto che, ove avessero messo a disposizione dei mariti contanti, disponibilità finanziarie o risorse economiche, esse avrebbero commesso reato.

Le mogli in questione hanno contestato tale decisione, affermando che le prestazioni di cui trattasi non ricadevano in tale divieto. La House of Lords, investita della causa, ha chiesto alla Corte di giustizia se simili prestazioni previdenziali o assistenziali, versate alla moglie di una persona designata, ricadano nel divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione capitali in favore delle persone designate.

La Corte rileva che, data l'esistenza di talune divergenze tra le diverse versioni linguistiche del regolamento e della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che tale regolamento mira ad attuare, quest'ultimo va interpretato alla luce del suo obiettivo, che è quello di combattere il

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561 (GU L 82, pag. 1).

terrorismo internazionale. L'obiettivo del congelamento dei capitali è quello di impedire che le persone interessate abbiano accesso a risorse economiche o finanziarie, di qualsivoglia natura, che esse potrebbero utilizzare per sostenere attività terroristiche. In particolare, tale obiettivo deve essere inteso nel senso che il congelamento dei capitali si applica solo alle disponibilità che possono essere convertite in capitali, in beni o in servizi che siano a loro volta idonei ad essere utilizzati per sostenere attività terroristiche.

La Corte osserva che l'interpretazione fornita dall'erario britannico, secondo la quale ricevendo prestazioni dallo Stato le mogli mettono indirettamente capitali a disposizione dei loro mariti, non è basata su un qualsivoglia rischio che le somme concesse possano essere sviate a sostegno di attività terroristiche.

Non è stato sostenuto che le mogli in questione ritrasmettano tali capitali ai rispettivi mariti, anziché destinarli alle spese di base della loro famiglia. Un tale sviamento di capitali rientrerebbe, peraltro, nel divieto sancito dal regolamento e rappresenterebbe, secondo il diritto nazionale, un illecito penalmente perseguibile.

Non è stato messo in discussione il fatto che i capitali cui trattasi siano effettivamente utilizzati dalle mogli per far fronte alle esigenze essenziali delle famiglie di cui fanno parte le persone iscritte nell'elenco.

Orbene, la convertibilità di tali capitali in risorse atte a sostenere attività terroristiche appare poco plausibile, posto che le prestazioni sono fissate ad un livello tale da coprire esclusivamente le necessità strettamente vitali delle persone interessate.

Pertanto, la Corte conclude nel senso che **il beneficio** che una persona iscritta nell'elenco potrebbe trarre indirettamente dal versamento di indennità previdenziali o assistenziali alla propria moglie **non pregiudica l'obiettivo del regolamento**.

Di conseguenza, essa dichiara che, in circostanze quali quelle di cui alla fattispecie, il regolamento non trova applicazione per quanto riguarda la concessione di prestazioni previdenziali o assistenziali alle mogli delle persone iscritte nell'elenco di congelamento dei capitali.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582